

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Provincia di Bergamo

Piazza Libertà n. 1

tel. n. 035 6228411

Rep. atti 2454

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO LOCALI E STRUTTURE FISSE DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA ADDA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO – SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO

L'anno duemilaquattordici, addì 25 del mese di settembre, in Ponte San Pietro nella Residenza comunale, tra i signori:

CRIPPA dott.ssa Patrizia, nata a Bergamo il 05.12.1962, Dirigente Settore 1 – Servizi staff e politiche sociali, domiciliata per la carica presso la sede comunale, sita in Piazza Libertà n. 1, che interviene nel presente atto in esecuzione di quanto prevede il decreto n. 9 in data 09.12.2013 e della deliberazione G.C. n. 46 del 24.03.2014, in rappresentanza e per conto del Comune di Ponte San Pietro – P.I. 00250450160 (comodante);

MATTEI Claudio, nato a Bergamo il 31.03.1954, residente in Ponte San Pietro (Bg) Via Forlanini n. 23, in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione Italiana amici del presepio – Sezione di Ponte San Pietro, con sede in Ponte San Pietro (Bg) Via Adda – P.I. 91010630167 (comodatario);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 = In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento comunale per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati e ad associazioni, approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 02.04.2012 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Ponte San Pietro concede in comodato d'uso gratuito all'Associazione Italiana amici del presepio – Sezione di Ponte San Pietro, che come sopra accetta, la porzione di immobile di proprietà

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
Crippa dott.ssa Patrizia

ASSOCIAZIONE ITALIANA
AMICI DEL PRESEPIO
Mattei Claudio

comunale sita in Via Adda, così come identificata nell'allegata planimetria, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- locali di mq. 77,00 circa – in uso esclusivo

da destinare esclusivamente a sede per l'espletamento dell'attività associativa.

L'Associazione avrà diritto di accedere ai locali attraverso il piazzale esterno di pertinenza degli spazi concessi in comodato all'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Bergamo – Nucleo di Ponte San Pietro, saltuariamente ed unicamente per il trasporto del materiale, previa richiesta di apertura del cancello carrale a quest'ultima Associazione.

Articolo 2 = Il comodato ha durata di anni sei con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Il Comune di Ponte San Pietro, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del citato regolamento comunale, si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione del comodato per motivi di pubblico interesse, senza che il comodatario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Articolo 3 = Il bene di cui al precedente articolo viene consegnato nello stato in cui si trova con l'obbligo del comodatario di averne la massima cura e di riconsegnarlo, a fine comodato, nelle stesse condizioni originarie, salvo il normale deterioramento d'uso. Il comodatario non potrà apportare modifiche allo stato attuale del bene concesso, senza uno speciale ed esplicito consenso scritto del Comune, rilasciato dall'Ufficio comunale che gestisce il patrimonio immobiliare. Nel caso il comodatario intenda apportare modifiche al bene predetto, dovrà darne comunicazione all'Ufficio comunale sopra indicato per acquisirne l'esplicito consenso tenuto conto della vigente normativa. Nel caso di inottemperanza dell'obbligo suddetto, sarà a carico del comodatario ogni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
Crippa dott.ssa Patrizia

ASSOCIAZIONE ITALIANA
AMICI DEL PRESEPIO
Mattei Claudio

e qualsiasi responsabilità di carattere civile e penale.

Le opere di miglioria divengono di proprietà dell'Amministrazione comunale senza diritto per il comodatario a risarcimento o rimborso spese. Peraltro l'Amministrazione comunale può decidere la propria partecipazione alla spesa preventivata, con propri fondi di bilancio, in relazione alla natura dell'intervento progettuale, riservandosi di eseguire direttamente i lavori, controllarne l'esecuzione o procedere ad ispezioni. Qualora l'Amministrazione comunale richieda la rimessa in pristino del bene a fine rapporto o per motivi sopravvenuti, i relativi interventi sono a carico del comodatario, cui nulla è dovuto né per le migliorie apportate né per le opere di ripristino.

Articolo 4 = E' facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare, tramite i propri tecnici ed in contraddittorio con il comodatario, controlli circa lo stato di conservazione del bene. Il comodatario dovrà inoltre osservare le disposizioni di legge, i regolamenti e le norme stabilite dal Comune.

Articolo 5 = Il comodatario si impegna ad osservare e fare osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo dell'immobile e degli spazi di pertinenza, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi ed a restituire i beni nelle condizioni in cui è stato consegnato. E' fatto divieto di affiggere, nei locali e al di fuori degli stessi, manifesti o cartelli reclamistici visibili al pubblico, che non siano attinenti all'attività esercitata. Il comodatario non può concedere a terzi il godimento degli immobili oggetto del presente atto. E' altresì facoltà del Comune riservarsi per un tempo limitato, l'uso dei locali concessi in comodato per i propri scopi istituzionali, dandone avviso al legale rappresentante del soggetto comodatario con un congruo anticipo, non inferiore a tre giorni.

Articolo 6 = Le spese di manutenzione ordinaria, le spese per le utenze e per i

servizi comunali, sono a totale carico del comodatario.

Le spese relative alla manutenzione ordinaria ed alle utenze per le parti comuni dell'immobile concesso in comodato saranno ripartite tra tutti i soggetti interessati.

Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune di Ponte San Pietro.

Articolo 7 = Il Comune può disporre la decadenza dalla concessione per violazione delle clausole di tutela e conservazione del bene e/o per l'utilizzo del medesimo per finalità diverse da quelle indicate nell'atto di concessione.

La decadenza, disposta con provvedimento del Dirigente del Settore competente, è consequenziale alla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a.r., assegnando un termine di giorni trenta per rimuovere la causa e fornire giustificazioni in merito.

Articolo 8 = A garanzia del corretto uso dei locali e dei danni che potranno incorrere a cose e/o persone, è stata stipulata dal comodatario idonea polizza assicurativa per responsabilità civile, rilasciata da ALLIANZ SPA – Agenzia di Ponte San Pietro n. 64614765 in data 31.07.2008, con scadenza annuale e con premio pagato per il periodo 31.07.2014/31.07.2015.

I comodatari si impegnano al rinnovo annuale della suddetta polizza per la durata del contratto di comodato.

Sulla polizza assicurativa il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti ed impregiudicata l'azione penale qualora ne ricorrano i presupposti.

Articolo 9 = Per quanto non è specificamente contemplato nel presente atto si

fa riferimento alle leggi e regolamenti generali e comunali vigenti in materia ed in particolare alle norme del codice civile articoli dal 1803 al 1812.

Articolo 10 = Tutte le spese relative alla stipulazione ed alla registrazione del presente contratto sono a carico del comodatario.

Articolo 11 = Le parti espressamente convengono che, in caso di controversia, verrà adita l'Autorità giudiziaria di Bergamo.

Si allega al presente contratto Attestato di Certificazione Energetica, codice identificativo 16170-000012-8 registrato il 01.04.2008 e valido fino al 01.04.2018.

Il presente atto si compone di n. 11 articoli, oltre agli allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 (CRIPPA dott.ssa Patrizia)

ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO – SEZIONE DI PONTE
SAN PIETRO
IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE (MATTEI Claudio)

Imposta di bollo assolta
ai sensi dell'art. 5 comma 2 DPR n. 642/1972